



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

COPIA

Verbale di Deliberazione nr. 185 della **Giunta Comunale**

Oggetto: **REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.A. 2 ZONA CENTRO OVEST MALE' - AFFIDO INCARICO PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI ALL'ING. LORENZA PIFFER.**
CODICE CIG: ZD214C1B1F

L'anno **duemilaquindici** addì **venti** mese di **ottobre** alle ore **17.30** nella sala delle riunioni della sede municipale, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta comunale.

Presenti i signori:

PAGANINI BRUNO	- SINDACO	Presente
GOSETTI DANIELE	- ASSESSORE	Presente
VALENTINELLI CHIARA	- ASSESSORE	Presente
ZANON RITA	- ASSESSORE	Presente
	-	

Assiste il Segretario Comunale Osele dott. Giorgio.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il signor Paganini Bruno nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: REALIZZAZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE P.A. 2 ZONA CENTRO OVEST MALE' - AFFIDO INCARICO PER DIREZIONE E CONTABILITA' LAVORI ALL'ING. LORENZA PIFFER.
CODICE CIG: ZD214C1B1F

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso come l'Amministrazione comunale, su delega dei lottizzanti interessati dalla realizzazione delle opere di urbanizzazione del P.A. 2 debba ora gestire, appaltati gli stessi, la individuazione dei professionisti cui affidare rispettivamente la D.L. e la contabilità, oltre che la sicurezza in fase di esecuzione.

Che in quest'ottica è stato indetto un confronto concorrenziale tra professionisti per individuare con offerte al massimo ribasso il soggetto cui affidare l'incarico per la D.L. e contabilità.

Evidenziato come in tal senso, sulla base del verbale dd. 12.06.2015, prot. n. 5433/6.5, si sia potuto accertare come l'offerta presentata da parte dell'ing. Lorenza Piffer, libero professionista con studio in Malé (TN), in P.zza Portegaia, civ. 3, codice fiscale PFFLNZ66M50L378K, partita IVA 01382940227, a seguito di verifica delle eventuali anomalie, sia risultata la migliore.

Dato atto come l'ufficio tecnico comunale non è in grado di svolgere detti compiti in quanto già non dispone di strumentazione specifica ed è incaricato di seguire la progettazione e la direzione dei lavori di altri lavori così come di portare avanti le normali attività di servizio.

Stabilito di confermare l'incarico, sulla base dell'esito e delle condizioni dianzi richiamate.

Vista ed esaminata la proposta di convenzione per il conferimento dell'incarico professionale in argomento, redatta secondo quanto previsto dall'art. 20, comma VI°, della L.P. 26/93, per cui le Amministrazioni provvedono all'affidamento degli incarichi di progettazione, stipulando apposita convenzione, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta Provinciale.

Visto l'art. 24 del nuovo regolamento di esecuzione della citata L.P. recante disposizioni in materia di affidamento degli incarichi di progettazione il quale prevede che gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 1 lett. b) del citato articolo, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all'articolo 25 nel caso di onorari superiori ad €. 46.000,00.-, sulla base:

- a) del curriculum professionale di cui al comma 3;
 - b) del preventivo del compenso completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere aggiuntivo;
 - c) dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;
 - d) della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché dell'attrezzatura e degli equipaggiamenti tecnici che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento.
- nonché del documento unico di regolarità contributiva (prima della stipula).

Dato atto come nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, il professionista che si intende incaricare con la presente non svolge contemporaneamente per questo Comune altro incarico tecnico della stessa natura relativamente a prestazioni di: progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, predisposizione dello studio di impatto ambientale, prestazioni connesse ed accessorie.

Che in costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'amministrazione aggiudicatrice, possono essere affidati ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo soggetto nei casi seguenti:

- a) qualora detti incarichi abbiano ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario;
- b) nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche;
- c) qualora si tratti di affidamento di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;
- d) qualora si tratti di affidamento di incarico di direzione lavori relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di progettazione;
- e) qualora il soggetto risulti aggiudicatario del confronto concorrenziale di cui al presente articolo o di altra procedura ad evidenza pubblica, purché l'incarico in corso di svolgimento non sia stato oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'articolo 8.

Ritenuto ora di procedere a formalizzare l'incarico nei confronti dell'ing. Lorenza Piffer, che nel preventivo dd. 08.06.2015, acquisito in data 08.06.2015 al prot. n. 5148, quantifica in €. 11.416,36.-, esclusa Cassa ed IVA, il proprio onorario, al netto dello sconto applicato del 49,31%, risulta rispettoso dei parametri indicati dall'AVCP con deliberazione n. 49 dd. 03.05.2012, ripresa negli effetti anche a livello locale con recente accordo sottoscritto da Consorzio dei Comuni e Ordini professionali.

Dato atto infatti come con il D.L. 06.07.2006 n. 223, (Decreto Bersani) in materia di attività professionali, convertito con Legge 04.08.2006 n. 248, sono stati aboliti i minimi tariffari per le prestazioni intellettuali in generale e, in particolare, per i servizi di ingegneria relativi all'esecuzione di opere pubbliche e prestazioni connesse.

Che di conseguenza il D.P.R. n. 207 del 2010 prevede, all'articolo 262, comma 1, che "Le stazioni appaltanti possono utilizzare come criterio o base di riferimento i corrispettivi di cui al comma 2, ove motivatamente ritenuti adeguati.". Lo stesso Regolamento in numerose disposizioni (artt. 263, 264, 266, 267) fa riferimento alle classi e categorie di cui all'articolo 14 della tariffa professionale al fine di determinare i requisiti richiesti ai professionisti per partecipare alle gare nonché le modalità di prova.

Dato atto come in ragione dei suddetti principi si ritiene di poter assegnare l'incarico in parola nei termini dianzi indicati, vero che è il corrispettivo è da giudicarsi congruo con riferimento ai parametri ivi indicati, avuto riguardo alle caratteristiche specifiche della prestazione richiesta, onorario che risulta complessivamente proporzionato, sotto il profilo economico, all'insieme dei costi, rischi ed oneri che l'esecuzione della prestazione comporta a carico dell'appaltatore, con l'aggiunta del normale utile d'impresa, affinché il professionista possa rimanere sul mercato.

Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 81 del DPRG. 1 febbraio 2005, n. 3/L, dal Responsabile dell'ufficio di ragioneria in ordine alla regolarità

contabile, attestante ad un tempo la necessaria copertura finanziaria, nonché dal Responsabile del settore tecnico reso sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa.

Vista la Legge Regionale 29.10.2014 n. 10, con la quale si adeguavano gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da osservare da parte della Regione T.A.A. e degli Enti a ordinamento regionale, come già individuati dalla Legge 06.11.2012 n. 190 e dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33.

Visto il Testo Unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, come modificato dal DPReg. 3 aprile 2013 n. 25 e coordinato con le disposizioni introdotte dalla L.R. 2 maggio 2013 n. 3 e dalla L.R. 9 dicembre 2014 n. 11.

Con voti favorevoli unanimi resi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

1. Di incaricare, per quanto esposto in premessa, l'ing. Lorenza Piffer, libero professionista con studio in Malé (TN), in P.zza Portegaia, civ. 3, codice fiscale PFFLNZ66M50L378K, partita IVA 01382940227, della direzione e contabilità dei lavori di Realizzazione opere di urbanizzazione P.A. 2 Zona Centro Ovest di Malé, il tutto in ragione del preventivo di parcella dd. 08.06.2015, acquisito in data 08.06.2015 al prot. n. 5148, quindi per €. 11.416,36.- più Cassa 4% e IVA 22% e ciò secondo l'allegato schema di convenzione al quale risultano allegati:
 - il curriculum professionale;
 - il prospetto esplicativo delle competenze dovute.
2. Di dare atto che la spesa di €. 14.485,08.- trova corretta imputazione al capitolo 29115 - articolo 501 - codice di bilancio 2090101 - del bilancio di previsione annuale 2015, giusto impegno contabile n. 23/2015.
3. Di autorizzare il Responsabile dell'Ufficio Tecnico alla sottoscrizione della convenzione di incarico ad avvenuta esecutività della presente deliberazione.
4. Di stabilire che il professionista incaricato (identificato con il CODICE CIG: ZD214C1B1F) assuma tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, impegnandosi a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio territoriale del Governo per la Provincia di Trento, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
5. Di dare evidenza ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 che avverso la presente deliberazione sono ammessi:
 - opposizione alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L;
 - ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento, ex art. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, entro i 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale, ovvero straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n.ro 1199, entro 120 giorni.

Che in relazione alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture è ammesso il solo ricorso avanti al T.R.G.A. di Trento con termini processuali ordinari dimezzati a 30 giorni ex artt. 119, I° comma lettera a) e 120 D.Lgs. 02.07.2010 n.ro 104, nonché artt. 244 e 245 del D.Lgs. 12.04.2010 n. 163 e s.m

6. Di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ex art. 79, comma 2, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L.
7. Di dare atto che la presente deliberazione, per effetto della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, non è soggetta al controllo preventivo di legittimità e diverrà esecutiva a pubblicazione avvenuta ex art. 79, comma 3, del DPReg. 1 febbraio 2005, n. 3/L, e che ad essa va data ulteriore pubblicità, quale condizione integrativa d'efficacia, sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai sensi della L.R. 29.10.2014 n. 10, nei casi previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 e dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Paganini Bruno

L'assessore designato
F.to Zanon Rita

Il Segretario comunale
F.to Osele dott. Giorgio

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Malè,

Il Segretario comunale
- Osele dott. Giorgio -

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
(art. 79, comma 1°, DPReg. 01.02.2005 n. 3/L)

Io sottoscritto Segretario comunale, certifico che copia del presente verbale viene pubblicato all'Albo telematico e pretorio ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi dal giorno **28.10.2015** al giorno **07.11.2015**.

Il Segretario comunale
F.to - Osele dott. Giorgio -

Deliberazione divenuta esecutiva il 08.11.2015 ai sensi dell'art. 79, comma 3° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè, **08.11.2015**

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio

Deliberazione dichiarata, per l'urgenza, immediatamente eseguibile, ai sensi, dell'art. 79, comma 4° del DPReg. 01.02.2005 n. 3/L.

Malè,

Il Segretario comunale
Osele dott. Giorgio



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

Allegato alla delibera giuntale
n. 185 di data 20.10.2015
IL SEGRETARIO COMUNALE
- dott. Giorgio Osele -

N.ro di Racc.

SCHEMA DI CONVENZIONE

contenente le norme e le condizioni per il conferimento dell'incarico di direzione e contabilità dei lavori di
“Realizzazione opere di urbanizzazione P.A. 2 zona Centro Ovest Malè”.

Tra i Signori:

- 1) **Ing. Stablum Noemi**, nata a Cles il 06 agosto 1973 e domiciliata per la carica in Malè, presso la sede del Comune di Malè, codice fiscale n. 00378700223, la quale interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico e Lavori Pubblici del Comune di Malè;
- 2) **Ing. Piffer Lorenza**, nata a Trento (TN) il 10 agosto 1966 e residente a Croviana (TN) in Via Nazionale n. 184, codice fiscale n. PFF LNZ 66M50 L378K, iscritta al n. 1441 dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Trento;

- in conformità alla deliberazione della Giunta comunale di Malè n. 185 dd. 20.10.2015, esecutiva ai sensi di Legge, che ha autorizzato la stipulazione della presente convenzione;
- vista la dichiarazione concernente l'osservanza della vigente normativa antimafia;
- visto il curriculum professionale del tecnico;

si stipula la seguente:

CONVENZIONE

ART. 1 (Oggetto dell'incarico)

1. Il Comune di Malè, di seguito denominato “Comune” affida alla Professionista Piffer ing. Lorenza, di seguito denominata “Professionista”, che accetta, il seguente incarico: **Direzione e contabilità dei lavori di realizzazione opere di urbanizzazione P.A. 2 zona Centro Ovest Malè”.**
2. Il Professionista deve attenersi alle disposizioni normative vigenti in materia di lavori pubblici e di sicurezza nel lavoro, con particolare riferimento al D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed al relativo Regolamento di attuazione, nonché alla legislazione provinciale in materia di lavori pubblici.
3. L'incarico si ritiene concluso con la consegna al Comune degli elaborati di contabilità e dopo la loro regolare approvazione.
4. Sono comprese nell'incarico oggetto della presente convenzione le seguenti prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie:
 - a) stesura certificato di regolare esecuzione.
5. Il costo dell'opera oggetto della direzione e contabilità dei lavori edili ammonta a presunte **€ 625.283,56.-**. Tale costo costituisce l'importo massimo che il Comune intende mettere a disposizione



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

per la realizzazione dell'opera stessa e rappresenta il limite di spesa entro il quale il Professionista deve redigere la contabilità dei lavori.

6. L'oggetto dell'incarico ed il costo complessivo dell'opera, di cui ai commi precedenti, non possono essere variati senza preventiva autorizzazione della Giunta comunale e stipulazione del relativo atto aggiuntivo alla presente convenzione. Il procedimento di autorizzazione sospende i termini per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione, dalla data di ricevimento della comunicazione recante la proposta di variazione da parte di una delle parti contraenti all'altra, fino alla data di sottoscrizione dell'atto aggiuntivo alla presente convenzione o della nota di diniego del Responsabile del Servizio di merito.

ART. 2 (Ulteriori obblighi del Professionista)

- 1) Il Professionista è tenuto a confrontarsi con l'Amministrazione al fine di proporre e concordare le soluzioni più idonee all'esecuzione dell'opera secondo la regola dell'arte. In tal senso lo stesso dovrà mettere a disposizione gli elaborati contabili predisposti quando richiesto e conferire con persone individuate dall'Ente o con gli Amministratori ognqualvolta richiesto.
- 2) Il Professionista si impegna inoltre ad effettuare gli incontri ritenuti opportuni a parere dell'Amministrazione per l'esame delle diverse problematiche concernenti l'opera oggetto della presente convenzione e per la definizione delle soluzioni concordate. Le spese conseguenti sono da intendersi ricomprese nell'importo forfetario delle spese esposto in offerta.
- 3) Il Professionista è tenuto a segnalare tempestivamente con nota scritta ogni circostanza, quale l'esistenza di vincoli urbanistici, idrogeologici, ambientali, ecc. o interferenze con infrastrutture esistenti, che possa impedire o rendere difficoltosa la realizzazione dell'opera oggetto della progettazione.

ART. 3 (Termini di consegna)

- 1) Gli atti contabili di cui all'art. 1 (uno), completi in ogni loro elaborato, devono essere consegnati dal Professionista al Comune entro i termini prescritti dal foglio patti e condizioni, e comunque non oltre sei mesi dalla data di definitiva ultimazione dei lavori.
- 2) Qualora il Professionista non rispetti i termini previsti per la consegna degli elaborati, di cui al comma 1, sarà applicata dal Comune nei confronti del medesimo Professionista, per ogni giorno di ritardo, una penale di € 100,00 che sarà trattenuta sul saldo del compenso di cui al successivo art. 5 (cinque); in ogni caso l'ammontare complessivo della penale non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito.
- 3) Per motivi validi e giustificati, il Comune con nota del Funzionario competente potrà concedere proroghe, previa richiesta motivata presentata dal Professionista prima della scadenza del termine fissato.
- 4) L'incarico oggetto della presente convenzione si ritiene concluso con la consegna degli elaborati redatti secondo le richieste del Comune e previa dichiarazione in tal senso del Funzionario competente.

ART. 4 (Attività connesse non ricomprese nell'incarico)



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

- 1) Ferme restando le prestazioni relative ad attività connesse ed accessorie elencate all'art. 1 (uno), comma 4), il Comune si riserva la facoltà di stipulare convenzioni con altri soggetti per lo svolgimento di ulteriori attività connesse all'incarico oggetto della presente convenzione. In tal senso il Professionista è tenuto a prendere gli opportuni contatti con i suddetti soggetti, a controfirmare per presa conoscenza gli elaborati prodotti nell'ambito delle predette convenzioni ed a tenerne conto nella progettazione oggetto della presente convenzione.

ART. 5 (Compensi)

- 1) L'ammontare del compenso dovuto dal Comune al Professionista per l'esecuzione dell'incarico oggetto della presente convenzione è calcolato in base al costo presunto dell'opera di cui all'art. 1 (uno), escluse le somme a disposizione del Comune relative a espropri, acquisizione aree, spese tecniche, imprevisti, oneri vari e fiscali nonché accantonamenti per opere d'arte e per lavori in economia non progettualizzati. Il predetto compenso, al netto degli oneri fiscali e previdenziali da determinarsi nella misura di Legge, comprensivo di tutte le voci risultanti dall'offerta sopra citata, è determinato nell'importo complessivo di **€ 11.416,36.-** (diconsi Euro undicimilaquattrocentosedici/36 centesimi) e, al solo effetto della determinazione delle modalità di pagamento, viene così suddiviso:
➤ Direzione lavori e contabilità lavori **Totale € 11.416,36.-**
L'onorario sarà riferito all'importo lordo dei lavori come definito dalla Tariffa Professionale.
- 2) L'onorario a percentuale indicato come TOTALE al comma 1) sarà comunque rideterminato in base al costo dell'opera risultante dalla contabilità finale di cui all'art. 1 (uno) approvata definitivamente.
- 3) Il compenso di cui ai commi precedenti è corrisposto dal Comune al Professionista previa emissione di fattura da parte dello stesso e con le seguenti modalità di pagamento:
Per direzione e contabilità lavori:
 - a) pagamento di una quota percentuale in relazione ai vari stati di avanzamento lavori a consegna al Comune da parte del Professionista, dei relativi elaborati redatti secondo le richieste dello stesso Comune e prevista dichiarazione in tal senso del Funzionario competente;
 - b) pagamento del saldo del compenso totale ad avvenuta approvazione della contabilità finale di cui all'art. 1 (uno) da parte del Comune.
- 4) Tutti i pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento da parte del Comune della fattura emessa dal Professionista con allegata la dichiarazione di regolarità contributiva.
- 5) Nel caso in cui i pagamenti degli importi maturati non avvengano entro i previsti 60 (sessanta) giorni, non per colpa del Professionista, lo stesso è fino da ora autorizzato ad attivare la cessione del proprio credito presso Banca da indicarsi, presentando la fattura vistata dal Funzionario competente. In tal caso le spese e gli interessi derivanti dalla cessione del credito saranno a totale carico del Comune.
- 6) I pagamenti possono essere sospesi in ogni momento, qualora si riscontrino inadempimenti contrattuali del Professionista o gravi defezioni nel progetto presentato, comunicati al medesimo Professionista mediante nota del Funzionario competente.

ART. 6 (Assistente ai lavori)

- 1) Il Comune non intende nominare, a proprie spese e d'intesa con il Professionista, alcun assistente di cantiere.

ART. 7



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

(Perizie di variante)

- 1) Il Comune si riserva la facoltà di richiedere al Professionista la redazione di perizie di variante che si rendessero necessarie in corso d'opera, secondo il disposto dell'art. 51 della Legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e successive modificazioni.
- 2) L'affidamento dell'incarico di predisposizione delle perizie di variante progettuali di cui al comma 1) deve essere preventivamente autorizzato dal Comune con propria determinazione e comporta la stipulazione di apposita separata convenzione.
- 3) Il corrispettivo dovuto dal Comune al Professionista per la redazione delle varianti progettuali di cui al comma 1) è rapportato all'effettiva prestazione resa.
- 4) Nel caso in cui le varianti progettuali si rendano necessarie e/o opportune a causa di errori od omissioni di progettazione, il Professionista si obbliga a redigerle senza pretendere alcun compenso dal Comune e senza necessità di stipulare appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.
- 5) L'affidamento dell'incarico di redazione di varianti progettuali non rileva ai fini del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, quinto comma, della citata L.P. n. 26/1993 ed all'art. 9 del relativo Regolamento di attuazione.

ART. 8 (Risoluzione per inadempimento)

- 1) Qualora il Professionista non si attenga alle indicazioni ed alle richieste formulate dall'organo o dal Funzionario competente ovvero la penale di cui all'art. 3 (tre), comma 2), raggiunga l'ammontare complessivo pari al 10% (dieci per cento) del corrispettivo pattuito, ovvero qualora gli elaborati consegnati vengano giudicati dai competenti organi consultivi in materia di lavori pubblici assolutamente carenti o inattendibili sotto il profilo tecnico, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale con il Professionista inadempiente, restando libero da ogni impegno verso il medesimo Professionista. Rimane salvo il diritto del Comune di agire nei confronti del Professionista per il risarcimento dei danni.
- 2) Qualora il Comune intenda esercitare la facoltà di risoluzione, di cui al comma 1), dopo le preventive verifiche effettuate in contraddittorio con il Professionista, l'organo o il Funzionario competente, con propria nota scritta, invita il Professionista medesimo ad adempiere entro il termine stabilito. Qualora il Professionista risulti inadempiente al suddetto invito ad adempiere, la risoluzione diventa automaticamente efficace ed al medesimo Professionista spetta unicamente il compenso delle prestazioni effettivamente rese, nel limite delle parti utilizzabili al fine dell'ultimazione della contabilità, senza ulteriori indennizzi e maggiorazioni. Il compenso potrà essere liquidato immediatamente solo in assenza di danni subiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

ART. 9 (Rinvio)

- 1) Per quanto non esplicitamente previsto nella presente convenzione, le parti contraenti fanno riferimento alla Tariffa professionale degli Ingegneri ed Architetti approvata con Legge 02 marzo 1949, n. 143 e successive modificazioni ed al Decreto Ministero della Giustizia 04 aprile 2001.

ART. 10 (Clausola compromissoria)



COMUNE DI MALÉ

Provincia di Trento

- 1) Tutte le controversie che insorgessero relativamente all'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione sono possibilmente definite in via bonaria tra il Funzionario competente ed il Professionista. Qualora la divergenza non trovi comunque soluzione, devono essere acquisiti i pareri del Consiglio dell'Ordine professionale competente della Provincia di Trento e dell'Organo comunale competente.
- 2) Nel caso di esito negativo dei tentativi di composizione di cui al comma 1), dette controversie vengono definite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu abbandonato il tentativo di definizione pacifica, ad un collegio arbitrale costituiti da tre membri di cui uno designato dal Comune, uno designato dal Professionista ed il terzo, con funzioni di Presidente, designato d'intesa tra le parti contraenti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

ART. 11 (Ripartizione oneri fiscali ed assimilati)

- 1) L'imposta di bollo relativa alla stipulazione del presente atto è a carico del Professionista, mentre il contributo integrativo alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti e l'imposta I.V.A. sul compenso e sul predetto contributo sono a carico del Comune di Malè quale destinatario della prestazione.
- 2) Con la sottoscrizione del presente atto il Professionista dichiara sotto la propria responsabilità di non trovarsi in condizioni di incompatibilità temporanea o definitiva, con l'espletamento dell'incarico oggetto della convenzione stessa, a norma delle vigenti disposizioni di Legge, anche con riferimento al principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, quinto comma, della citata L.P. n. 26/1993, e di non essere interdetto, neppure in via temporanea, dall'esercizio della professione.

Redatto in unico esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

Malè, lì

IL PROFESSIONISTA

Piffer ing. Lorenza

**COMUNE DI MALÈ
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO**

Stablum Ing. Noemi

Sottoscrizione separata, ai sensi dell'art. 1341 del Codice Civile, per specifica approvazione delle condizioni stabilite nella presente convenzione ed in particolare agli artt. 3, 4, 8, 10 e 11 (penale per ritardata consegna, attività connesse non ricomprese nell'oggetto dell'incarico, risoluzione per inadempimento, clausola compromissoria, ripartizione oneri fiscali ed assimilati).

IL PROFESSIONISTA

Piffer ing. Lorenza

**COMUNE DI MALÈ
IL RESPONSABILE SETTORE TECNICO**

Stablum Ing. Noemi